



Repertorio n. 3.398

Raccolta n. 2.851

**ATTO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO COSTITUITA
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA
ALLE DISPOSIZIONI INDEROGABILI DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, n.
117 (CODICE DEL TERZO SETTORE)
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno tredici dicembre duemilaventidue.

13 dicembre 2022

In Rovigo, nel mio ufficio secondario, in Via A. Minelli n.1.

Davanti a me Dott.ssa Linda Braggion, Notaio in Occhiobello, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Rovigo,

è presente la signora:

GRECO MARIA, nata a Catania (CT) il 24 novembre 1968 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione riconosciuta di cui *infra*, codice fiscale: GRC MRA 68S64 C351R, operatrice turistica, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, costituita in forma di associazione riconosciuta, denominata "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in forma abbreviata "BARBARA SOCCORSO ODV", con sede in Comune di Occhiobello (RO), Via Eridania n. 140, codice fiscale: 01035030293, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Rovigo al n. 145 e nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito presso la Regione del Veneto, codice: RO0074, con scadenza al 14 marzo 2023, pec: *barbarasoccorso@pec.it*, munita dei necessari poteri ai sensi dell'art. 28 vigente Statuto associativo e alla stipulazione del presente atto espressamente autorizzata giusta delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati in data 4 maggio 2021 di cui al verbale in pari data ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172 e Raccolta n. 1.830, registrato a Rovigo in data 25 maggio 2021 al n. 3110 Serie 1T.

Detta Comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

premette che:

* allo scopo di rendere l'allora vigente Statuto dell'Organizzazione di Volontariato, costituita in forma di Associazione riconosciuta e all'epoca denominata "VOLONTARIATO BARBARA", conforme alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore, introdotto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni e consentire così all'Organizzazione di Volontariato medesima di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*) istituito in forza del citato D.Lgs. n. 117/2017, con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati in data 4 maggio 2021 di cui al verbale in pari data ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172 e Raccolta n. 1.830, registrato a Rovigo in data 25 maggio 2021 al n. 3110 Serie 1T, l'Assemblea medesima ha deliberato:

a) in ottemperanza a quanto disposto dal *Codice del Terzo Settore*, introdotto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, di approvare il testo dello Statuto associativo, come dettagliatamente illustrato dal Presidente, composto di n. 42 (quarantadue) articoli e al sopra citato verbale in data 4 maggio 2021 ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172, allegato sotto la lettera "D", precisando che, rispetto al previgente Statuto, rimanessero invariate la sede e la durata a tempo indeterminato dell'Organismo di volontariato, mentre, tra gli altri:

- venisse modificata e adeguata la denominazione dell'Organizzazione di volontaria-

Linda Braggion
Notaio

REGISTRATO A ROVIGO

IL 14/12/2022

N. 7787

SERIE 1T

€ Esente

to che veniva modificata in "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in forma abbreviata "BARBARA SOCCORSO ODV", la quale, nel momento in cui l'organizzazione di volontariato avesse ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*), avrebbe assunto di diritto il seguente tenore: "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata "BARBARA SOCCORSO ODV ETS";

- venissero indicate in modo analitico le attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma primo, del D.Lgs. n. 117 del 2017, che l'organizzazione di volontariato si propone di esercitare in via esclusiva o principale e, in particolare, quelle individuate dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma primo dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 117/2017, senza che ciò determinasse modificazione delle finalità già perseguite dall'Associazione;

- ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, venisse espressamente consentito che l'Ente possa esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 117/2017;

- ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, venisse previsto che il patrimonio dell'Ente fosse almeno pari al valore minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero centesimi) e, precisamente, pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero centesimi), costituito da somma di denaro la cui sussistenza risultava da apposita *certificazione bancaria* ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020, certificazione rilasciata dalla banca "Intesa Sanpaolo S.p.A.", Filiale 50419, in data 31 marzo 2021, nonché dagli ulteriori beni quali analiticamente descritti a valutati nel loro valore al giorno 31 marzo 2021 giusta *relazione giurata ex art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017*, redatta in data 3 maggio 2021 dal Dott. Cavallari Giorgio, nato a Ferrara (FE) il 15 gennaio 1977, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Occhiobello (RO), Fraz. S.M. Maddalena, Corso E. Berlinguer n. 92, codice fiscale: CVL GRG 77A15 D548Y, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Rovigo, Sezione A, al n. 179 nonché al Registro dei Revisori Legali, Sezione A, al n. 142258 (giusta Decreto Ministeriale in data 15 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - n. 15 del 20 febbraio 2007), *relazione* dal medesimo asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data 4 maggio 2021 giusta verbale ai miei rogiti in pari data, Repertorio n. 2.171, allegata sotto la lettera "C" al medesimo verbale di assemblea straordinaria in data 4 maggio 2021 ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172, sopra citato;

- ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 117 del 2017, venisse testualmente previsto che quando risulti che il patrimonio minimo dell'Ente sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, debbano senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di organizzazione di volontariato non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato;

- venisse previsto che gli associati siano classificati in due distinte categorie:

"*Associati Ordinari*": coloro che aderiscono all'organizzazione di volontariato e che sottoscrivono la quota associativa;

"*Associati Volontari*": gli associati ordinari che si impegnino a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, nemmeno indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'organiz-

zazione di volontariato;

- venisse previsto che siano organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di amministrazione;

c) l'Organo di Controllo, che può operare anche quale organo di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017;

d) il Revisore legale dei conti, a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) il Collegio dei Probiviri;

- venisse previsto che, nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato debba nominare un organo di controllo, anche monocratico;

- venisse previsto che, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato venga esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia;

- venisse previsto che l'organizzazione di volontariato debba tenere:

a) il Libro degli associati

b) il Registro degli associati volontari nel quale iscrivere gli associati che svolgono attività in modo non occasionale;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri;

- venisse previsto che, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sia devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

b) di prendere atto, in particolare, che, trattandosi nel caso di specie di organizzazione di volontariato, costituita in forma di associazione riconosciuta, debitamente iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Rovigo, nonchè nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato istituito presso la Regione del Veneto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, dell'art. 22, comma 1-*bis* e dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017, la testè deliberata adozione del nuovo testo di Statuto associativo non fosse sottoposta alla condizione sospensiva del perfezionamento dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, bensì alla preventiva approvazione da parte della Prefettura di Rovigo, ai sensi degli artt. 2 e 1 del citato D.P.R. n. 361/2000;

c) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampio potere per dare esatta attuazione alle delibere come dianzi adottate, in particolare conferendo al medesimo Presidente mandato:

- a presentare alla Prefettura di Rovigo domanda di approvazione delle modifiche dello Statuto come sopra deliberate ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 1 del D.P.R. n. 361/2000;

- previa approvazione delle sopra deliberate modifiche dello Statuto da parte della

Prefettura di Rovigo, a depositare e chiedere l'iscrizione del predetto verbale e dell'allegato Statuto presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la Regione del Veneto;

- qualora alla data della operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*) non fosse ancora intervenuta l'approvazione delle sopra deliberate modifiche dello Statuto da parte della Prefettura, a chiedere al notaio di procedere ai controlli di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e al conseguente successivo deposito del presente verbale e allagato Statuto presso il *RUNTS*;

- ad apportare al predetto verbale di assemblea straordinaria e all'ivi allegato Statuto le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore;

* a fronte dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione in data 13 settembre 2021, il Prefetto di Rovigo, con Decreto in data 6 ottobre 2021, Prot. n. 0051734, ha approvato le modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione come deliberate con il sopra citato verbale di assemblea straordinaria in data 4 maggio 2021 ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172, disponendone l'iscrizione nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000;

* a seguito dell'adozione del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 30 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*);

* ai sensi dell'art. 31, comma 4 del citato D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, in attuazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, nell'ambito delle operazioni di migrazione dei dati dai registri delle Regioni e delle Province autonome al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*), il competente Ufficio della "Regione del Veneto", nella persona del Direttore dell'"Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale", con provvedimento in data 4 novembre 2022, Protocollo n. 512425, debitamente notificato tramite *pec* all'Organizzazione di Volontariato, nell'ambito della propria attività di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'Ente nel *RUNTS*:

a) ha rilevato come la previsione statutaria, di cui all'articolo 23 dello Statuto adottato dall'Organizzazione di Volontariato giusta il sopra citato verbale in data 4 maggio 2021 ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172, non risulti conforme alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nella parte in cui prevede che l'Organo di Amministrazione dell'Associazione possa essere costituito in forma monocratica, anziché esclusivamente in forma pluripersonale;

b) ha, altresì, rilevato che sulle modifiche statutarie compiute nel periodo antecedente all'operatività del *RUNTS* il controllo notarile sul contenuto delle modifiche medesime poteva riguardare la compatibilità delle stesse alle disposizioni del Codice Civile in materia di enti non lucrativi, non anche la compatibilità delle modifiche stesse alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, essendo il notaio in quella data privo del relativo potere che trova il suo fondamento nell'articolo 22, comma 2, del medesimo Codice del Terzo Settore (*CTS*) e che, conseguentemente, anche la documentazione contabile-patrimoniale allegata al citato verbale in data 4 maggio 2021 ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172 e allo Statuto depositato a suo tempo nella piattaforma regionale funzionale alla migrazione al *RUNTS* non può essere accettata ai fini del perfezionamento dell'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato nel medesimo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

c) nel richiamare la competenza del notaio *ex art. 22 CTS* in ordine alla verifica sui profili di legittimità sia statutari sia sulla sussistenza del patrimonio minimo, ha precisato che la documentazione agli atti necessita di essere integrata con:

"- l'esito della verifica di legittimità dello statuto;

- l'attestazione notarile, basata su una documentazione contabile-patrimoniale a supporto affidabile, a garanzia dell'attualità delle valutazioni dal medesimo effettuate, aventi pertanto data certa non anteriore a 180 giorni dalla presentazione della documentazione al notaio;

- la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro che certifichi il valore del patrimonio";

d) ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, ha assegnato all'Organizzazione di Volontariato "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" il termine di dieci giorni per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e il termine di sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione, disponendo che la documentazione richiesta (*Statuto adeguato alle norme inderogabili del CTS; attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo dell'Ente e relazione giurata di un revisore legale che certifichi il valore del patrimonio dell'Ente*), entro detto termine di sessanta giorni dal ricevimento del citato provvedimento, debba essere trasmessa al competente Ufficio della Regione del Veneto, mediante *pec*, a cura del Notaio incaricato;

* con messaggio di posta elettronica certificata, inviato in data 5 novembre 2022 all'indirizzo *pec: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it*, l'Organizzazione di Volontariato "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in ottemperanza al sopra citato invito ricevuto dalla Regione del Veneto *ex art. 31, comma 8, del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020*, ha tempestivamente comunicato al competente Ufficio della Regione del Veneto la propria volontà di regolarizzare la propria posizione;

* al medesimo scopo di regolarizzare la propria posizione al fine del perfezionamento della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*), la medesima Organizzazione di Volontariato "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO":

a) ha conferito a me Notaio l'incarico di provvedere in ordine alle verifiche di sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*) con riferimento alla sua natura di Ente del Terzo Settore, nonché alla sussistenza del patrimonio minimo prescritto dal medesimo Codice del Terzo Settore;

b) al fine di far certificare ai sensi di legge il valore del proprio patrimonio, ha incaricato il Dott. Cavallari Giorgio, nato a Ferrara (FE) il 15 gennaio 1977, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Occhiobello (RO), Fraz. S.M. Maddalena, Corso E. Berlinguer n. 92, codice fiscale: CVL GRG 77A15 D548Y, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Rovigo, Sezione A, al n. 179 nonché al Registro dei Revisori Legali, Sezione A, al n. 142258, di redigere e asseverare con giuramento avanti a me Notaio la relazione giurata di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutto ciò premesso e ritenuto formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) Adeguamento dello Statuto alle disposizioni inderogabili del CTS

La Comparsa, signora GRECO MARIA, nella propria qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, co-

stituita in forma di associazione riconosciuta, denominata "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in forma abbreviata "BARBARA SOCCORSO ODV", in ottemperanza a quanto prescritto e richiesto dalla "Regione del Veneto", nella persona del Direttore dell'"Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale", con provvedimento in data 4 novembre 2022, Protocollo n. 512425, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione della medesima Organizzazione di Volontariato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in forza dei poteri a sé medesima allo scopo conferiti dall'Assemblea straordinaria degli associati in data 4 maggio 2021 di cui al verbale in pari data ai miei rogiti, Repertorio n. 2.172 e Raccolta n. 1.830, registrato a Rovigo in data 25 maggio 2021 al n. 3110 Serie 1T,

d e t e r m i n a :

* che l'Associazione possa essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

a) da un consiglio direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dall'assemblea degli associati al momento della nomina;

b) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ.;

* conseguentemente, di modificare il vigente Statuto associativo mediante espunzione dal medesimo di ogni previsione volta a consentire che l'Organo di Amministrazione dell'Associazione possa essere costituito in forma monocratica ovvero da un Amministratore Unico, con conseguente modifica degli articoli 21, 23 e 28 del vigente Statuto associativo che vengono così, rispettivamente, ad assumere il seguente tenore:

"ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.";

"ART. 23) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina:

- a) da un consiglio direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dall'assemblea degli associati al momento della nomina;
- b) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo.

Per organo amministrativo si intende il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ., oltre che i requisiti previsti dal Codice Etico dell'"Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze" (ANPAS).

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'Organo di amministrazione resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.";

"ART. 28) RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.";

* di approvare, pertanto, il testo dello Statuto associativo, composto di n. 42 (quarantadue) articoli, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", precisando che, rispetto al vigente Statuto, rimangono invariate la denominazione, la sede, il patrimonio e la durata a tempo indeterminato dell'Organismo di volontariato e ogni altra disposizione che non risulti interessata dalla testè deliberata espunzione dallo Statuto medesimo di ogni previsione volta a consentire che l'Organo di Amministrazione dell'Associazione possa essere costituito in forma monocratica ovvero da un Amministratore Unico;

* che, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*), le modificazioni dello Statuto come sopra determinate diventeranno efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*);

* di dare atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio dell'Ente debba essere almeno pari al valore minimo di Euro 15.000,00 (quindici mila virgola zero centesimi) e, precisamente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5) del vigente Statuto associativo, che il patrimonio iniziale risulta pari a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero centesimi) - mentre il patrimonio complessivo risulta alla data del 25 (venticinque) novembre 2022 (duemilaventidue) pari a 176.114,00 (centosettantaseimilacentoquattordici e zero centesimi), costituito da somma di denaro la cui sussistenza risulta da apposita *certificazione bancaria* ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 2020, certificazione rilasciata dalla banca "Intesa Sanpaolo S.p.A.", Filiale di Rovigo, Via Mazzini nn. 9/13, in data 25 novembre 2022, che al presente atto si allega sotto la lettera

"B", nonché dagli ulteriori beni e diritti quali analiticamente descritti a valutati nel loro valore al giorno 25 novembre 2022 giusta *relazione giurata ex art. 22*, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017, redatta in data 13 dicembre 2022 dal Dott. Cavallari Giorgio, nato a Ferrara (FE) il 15 gennaio 1977, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Occhiobello (RO), Fraz. S.M. Maddalena, Corso E. Berlinguer n. 92, codice fiscale: CVL GRG 77A15 D548Y, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Rovigo, Sezione A, al n. 179 nonché al Registro dei Revisori Legali, Sezione A, al n. 142258 (giusta Decreto Ministeriale in data 15 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - n. 15 del 20 febbraio 2007), *relazione* dal medesimo asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data odierna giusta verbale ai miei rogiti in pari data, Repertorio n. 3.397. Detta relazione giurata si allega al presente atto, unitamente al relativo verbale di asseverazione con giuramento, sotto la lettera "C";

* di conferire incarico a me Notaio di inviare, mediante posta elettronica certificata, alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, Direzione Servizi Sociali, in copia autentica digitale: il presente atto, l'allegato Statuto associativo, l'attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo dell'organizzazione di volontariato denominata "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", redatta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.M. n. 106/2020 e dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché la *relazione giurata ex art. 22*, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017, redatta in data 13 dicembre 2022 dal Dott. Cavallari Giorgio, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Occhiobello (RO), Fraz. S.M. Maddalena, Corso E. Berlinguer n. 92, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Rovigo, Sezione A, al n. 179 nonché al Registro dei Revisori Legali, Sezione A, al n. 142258, come dal medesimo asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data odierna giusta verbale ai miei rogiti in pari data, Repertorio n. 3.397.

Ai fini dell'iscrizione dell'organizzazione di volontariato, costituita in forma di associazione riconosciuta, denominata "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, certifico io Notaio di aver verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e, in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con riferimento alla natura dell'Associazione quale Ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma quarto della norma da ultimo citata.

ART. 2) Informativa dati personali

La Comparente riconosce di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ed esprime il suo consenso al predetto trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) nonché dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR.

ART. 3) Legge applicabile

Il presente atto è regolato dalla legge italiana.

ART. 4) Dichiarazioni ai fini tributari e spese

Si chiede l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Associazione riconosciuta "BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".

La Comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio tutte le delucidazioni e spie-

gazioni relative al presente atto e di aver avuto esauriente risposta alle domande ed interrogativi posti.

La Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente atto dichiarando di avere esatta conoscenza del suo contenuto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano, da me letto alla Comparente la quale, a mia domanda, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed approvato.

Occupi nove facciate e queste righe della decima di tre fogli e viene sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio alle ore diciotto e minuti trenta (18:30).

F.to = Greco Maria

F.to = Linda Braggion, Notaio (L.S.)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE -----

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. D.Lgs. n. 117 del 2017, è costituita, in forma di associazione riconosciuta, un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione **"BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"**, in forma abbreviata **"BARBARA SOCCORSO ODV"**. -----

Se e nel momento in cui l'organizzazione di volontariato **"BARBARA SOCCORSO ODV"** otterrà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione medesima assumerà la denominazione **"BARBARA SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE"** in forma abbreviata **"BARBARA SOCCORSO ODV ETS"**. -----

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce formata da cinque parallelepipedi rossi con bordo nero. -----

ART. 2) SEDE -----

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Occhiobello (RO), con indirizzo, attualmente, in Via Eridania n. 140. -----

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

ART. 3) SCOPO E ATTIVITÀ -----

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale: -----

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

b) interventi e prestazioni sanitarie; -----

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. -----

In particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato esercita una o più delle seguenti attività: -----

a) interventi e prestazioni sanitarie; -----

b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza; -----

c) servizi di trasporto socio sanitario a mezzo di autoambulanza; -----

d) gestione di servizi sociali, socio sanitari o assistenziali; -----

e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche; -----

f) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività

Paolo Ottonio

culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

g) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni; -----

h) attività di protezione civile di supporto in caso di emergenze ricadenti nell'ambito dell'art. 5, comma primo, lettera y), del D.Lgs. n. 117/2017, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della Protezione Civile*); -----

i) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali. -----

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'assemblea degli associati. -----

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 D.Lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo D.Lgs.. -----

L'organizzazione di volontariato opera in tutto il territorio nazionale e, in particolare, nella Provincia di Rovigo e nelle Province limitrofe. -----

ART. 4) DURATA -----

L'organizzazione di volontariato è contratta a tempo indeterminato. -----

Ogni associato potrà recedere dall'organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto. -----

TITOLO II -----

PATRIMONIO E RISORSE -----

ART. 5) PATRIMONIO -----

Il patrimonio iniziale dell'organizzazione di volontariato è fissato in Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero centesimi). -----

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di organizzazione di volontariato non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato. -----

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. -----

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico. -----

ART. 6) RISORSE -----

Paolo Ottonio

Ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi; nonché delle attività diverse individuate ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del presente statuto, che precede.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117 del 2017.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 *bis*, D.Lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- aver compiuto il quattordicesimo anno di età;
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- non svolgere in proprio le medesime attività svolte dall'organizzazione di volontariato.

Inoltre, non possono assumere la qualifica di associati "volontari" coloro che

Preco Stone

intrattengono con l'organizzazione di volontariato rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma. -----

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori. -----

I minori di età, dai 14 (quattordici) ai 18 (diciotto) anni, possono essere ammessi quali associati esclusivamente con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. -----

Gli associati saranno classificati in due distinte categorie: -----

* **ASSOCIATI ORDINARI:** coloro che aderiscono all'organizzazione di volontariato e che sottoscrivono la quota associativa; -----

* **ASSOCIATI VOLONTARI:** gli associati *ordinari* che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, nemmeno indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'organizzazione di volontariato. -----

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo. -----

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta contenente: -----

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.; -----
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale; -----
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti. -----

L'Organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione. -----

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. ----

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo di amministrazione. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione. -

L'Organo di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati. -----

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI -----

Gli associati hanno diritto di: -----

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea; -----
- rivestire cariche sociali; -----
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; -----

Perla Verde

- essere informati sulle attività dell'associazione; -----
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, purchè all'interno dei locali ove sono conservati; -----
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017; -----
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017. -----

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI -----

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione. -----

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Organo di amministrazione. -----

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. -----

L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio. -----

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO -----

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte. -----

ART. 12) RECESSO -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'organizzazione di volontariato, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) o lettera raccomandata a mano inviata all'Organo di amministrazione. -----

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. -----

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. -----

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. -----

ART. 13) ESCLUSIONE -----

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi. -----

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto; -----
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto; -----
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni; -----
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale; -----
- il non aver rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non aver provveduto al relativo versamento entro il termine fissato dall'Organo di amministrazione. -----

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel *quorum* l'associato della cui esclusione si tratta. -----

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo di amministrazione, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorso sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Collegio dei Probiviri e/o al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo. - L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione; sono, inoltre, comunque tenuti al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

ART. 14) MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ART. 15) ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, che può operare anche quale organo di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017;
- d) il Revisore legale dei conti, a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi associativi coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'Organo di amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- d) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- f) l'approvazione delle note e relazioni al bilancio dell'Organo di amministrazione;
- g) la determinazione dell'importo annuale delle quote associative;

- h) la definizione delle linee programmatiche della Associazione; -----
- i) l'approvazione del regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche; -
- l) l'approvazione dei regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche; -----
- m) la determinazione preventiva del tipo di Organo di amministrazione e del numero dei suoi componenti, se pluripersonale; -----
- n) la deliberazione sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dall'Organo di amministrazione; -----
- o) la deliberazione sull'istituzione di sezioni dell'Associazione; -----
- p) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza; -----
- q) la modificazione dello statuto; -----
- r) il trasferimento della sede dell'Associazione; -----
- s) lo scioglimento dell'associazione; -----
- t) la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione; -----
- u) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----
- v) l'individuazione delle attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale contemplate al precedente art. 3), di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017. -----

ART. 17) DIRITTO DI VOTO -----

Ogni associato che risulti iscritto nel Libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto. -----

Ciascun associato ha diritto a un voto. -----

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. -----

Gli associati di età inferiore ai 18 (diciotto) anni esercitano i propri diritti a mezzo del soggetto che ne esercitano la responsabilità genitoriale. -----

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile. -----

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, lettera raccomandata a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'Organo di amministrazione; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

L'avviso di convocazione dell'assemblea, nel medesimo termine di cui sopra, dovrà altresì essere affisso presso la sede dell'associazione e pubblicato sul suo sito *internet*. -----

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente. -----

L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede l'associazione. ----

L'avviso di convocazione deve indicare: -----

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica; -----

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; -----

- le materie all'ordine del giorno; -----

- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa. -----

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'Organo di amministrazione e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

ART. 19) QUORUM DELL'ASSEMBLEA -----

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 16) ai punti q), r), s), t), u) e v), le deliberazioni dell'assemblea devono essere approvate con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

ART. 20) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE -----

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate. -----

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea. ----

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) o lettera raccomandata a mano, all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso. -----

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra. -----

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). -----

ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di nomina del consiglio direttivo), o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). -----

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati. -----

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. -----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa,

Quora elava

Paolo

accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. -----

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. -----

Il verbale deve indicare: -----

a) la data dell'assemblea; -----

b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato; -----

c) le modalità e i risultati delle votazioni; -----

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; -----

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. -----

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. ----

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale. -----

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. -----

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 22) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -----

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato. -----

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. -----

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. -----

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento. -----

La rappresentanza in assemblea non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione. -----

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 23) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione degli associati in sede di nomina: -----

a) da un consiglio direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo il numero determinato dall'assemblea degli associati al momento della nomina; -----

b) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti, secondo quanto previsto in materia di s.r.l. dall'art. 2475, comma 3, cod. civ.. -----

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio direttivo. -----

Per organo amministrativo si intende il consiglio direttivo, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. -----

Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza stabiliti all'art. 2382 cod. civ. e rispettivamente all'art. 2399, comma 1, cod. civ., oltre che i requisiti previsti dal Codice Etico dell'"Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze" (ANPAS). -----

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli altri associati, solo se sussiste una giusta causa. -----

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di: -----

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito; -----

- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno; -----

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione. -----

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito. -----

L'Organo di amministrazione resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile. -----

L'Organo di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione di volontariato e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative. -----

ART. 24) COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Sono riservate alla competenza dell'Organo di amministrazione: -----

a) la predisposizione delle proposte da presentare all'assemblea; -----

b) l'attuazione alle delibere dell'assemblea; -----

c) la decisione in ordine alla stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi e il loro perfezionamento; -----

Preco clare

Alto volo

- d) la decisione in ordine all'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale dell'"Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze" (Anpas); -----
- e) la deliberazione sulle domande di ammissione di nuovi associati; -----
- f) l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti alla perdita della qualità di associato; -----
- g) l'assunzione del personale dipendente e la decisione in ordine alle forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; -----
- h) l'accettazione di eventuali lasciti, legati e donazioni; -----
- i) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'organizzazione di volontariato; -----
- l) la decisione in ordine al trasferimento della sede legale dell'Ente nell'ambito dello stesso Comune. -----

ART. 25) CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati. -----

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

Il consiglio direttivo si raduna nel Comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti o, se nominato, l'organo di controllo. -----

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, lettera raccomandata a mano, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni. -----

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra i quali il Presidente e/o il Vice Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. -----

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, ove nominato. -----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente. ----

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri. -----

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative

alla gestione dell'associazione. -----

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non associati; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'associazione. -----

Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono disciplinate nel Regolamento generale dell'Associazione. -----

Gli amministratori hanno il dovere di astenersi dal deliberare in caso di conflitto di interesse. -----

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto ed ha facoltà di proposta e di parola. -----

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante. -----

ART. 26) VACANZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DECADENZA -----

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. -----

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. -----

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti. -----

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, dell'organo di controllo e/o del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti, ove istituiti e del collegio dei probiviri. -----

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi. -----

ART. 27) COMPENSO DEI COMPONENTI DELL' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -----

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

ART. 28) RAPPRESENTANZA DELL'ENTE -----

In caso di nomina del consiglio direttivo, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega loro conferita. -----

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. -----

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche ai direttori e ai

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina. -----
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

ART. 29) RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI -----

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili. -

ART. 30) ORGANO DI CONTROLLO -----

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. -----

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. -----

L'organo di controllo, ove nominato in forma pluripersonale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente dell'Organo di controllo pluripersonale è nominato dagli associati in occasione della nomina dell'Organo stesso. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.. -----

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

Ciascun componente dell'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito. -----

I membri dell'organo di controllo sono, in ogni caso, rieleggibili. -----

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. -

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio. -----

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

I membri dell'organo di controllo devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. -----

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea. -----

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti l'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili. -

ART. 31) REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

Salvo quanto previsto dall'art. 30 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia. -----

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri. -----

L'incarico della revisione legale dei conti dura 3 (tre) esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----

I revisori, in particolare: -----

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato; -----

- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva; -----

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo. -----

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile. -----

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.. -----

ART. 32) COLLEGIO DEI PROBIVIRI -----

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti fra i soci; dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio dei Probiviri è sostituito. -----

I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro. -----

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti di esclusione degli associati adottati dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 13. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura dell'Organo di amministrazione e sono inappellabili. -----

ART. 33) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI -----

L'organizzazione di volontariato deve tenere: -----

a) il Libro degli associati -----

b) il Registro degli associati *volontari* nel quale iscrivere gli associati che svolgono attività in modo non occasionale; -----
c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; -----
d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione; --
e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo; -----
f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei probiviri. -----
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'Organo di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine l'Organo di amministrazione non si sia pronunciato. -----
I Libri e Registro di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I Libri di cui alle lettere d), e) ed f) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

ART. 34) REGOLAMENTI -----

Il regolamento generale dell'organizzazione di volontariato: -----
a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
b) individua le modalità di informazione agli associati delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali; -----
c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione; -----
d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto. -----
In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi. -----
Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'organizzazione di volontariato, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto. -----

TITOLO VI -----

BILANCIO -----

ART. 35) BILANCIO -----

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117 del 2017. -----
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'Organo di amministrazione redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117 del 2017. -----
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero centesimi) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. -----

ART. 36) UTILI E AVANZI DI GESTIONE -----

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo. -----

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 37) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'organizzazione di volontariato si estingue quando: -----

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile; -----

- tutti gli associati sono venuti a mancare. -----

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). -----

ART. 38) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'organizzazione di volontariato o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ.. -----

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri. -----

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. -----

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. -----

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo. -----

I liquidatori deliberano a maggioranza. -----

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio. -----

ART. 39) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. -----

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. -----

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli articoli del presente statuto non avranno efficacia se non previa approvazione da parte della Prefettura di Rovigo, ai sensi degli art. 2 e 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. -----

Qualora alla data della operatività del Registro Unico del Terzo Settore (*RUNTS*) non fosse ancora intervenuta l'approvazione della Prefettura di Rovigo, il Presidente dell'Organizzazione di Volontariato potrà chiedere al notaio di procedere ai controlli di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 e al successivo deposito presso il *RUNTS*. In tal caso, fino all'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (*RUNTS*), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge. --

ART. 41) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI -----

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'Organo di amministrazione. -----

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra. -----

ART. 42) RINVIO -----

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione e di organizzazione di volontariato. -----

ALLEGATO "B" al N. 3398 di Repertorio
N. 2851 di Raccolta.

INTESA  SANPAOLO
FILIALE TERZO SETTORE DI PADOVA
DISTACCAMENTO DI ROVIGO

ROVIGO, 25/11/2022

BARBARA SOCCORSO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Via Eridania, 140
45030 Occhiobello (RO)

Su richiesta dell'Ente interessato, si attesta che Barbara Soccorso Organizzazione di Volontariato, con sede in Via Eridania, 140 – 45030 Occhiobello (RO), codice fiscale 01035030293, è titolare presso Intesa Sanpaolo Spa Filiale di Occhiobello di un conto corrente IBAN IT 12 0 03069 63384 100000001170, che presenta al 25/11/2022 un saldo pari ad euro 63.868,79 (sessantatremilaottocentosessantotto/79).

Si rilascia la presente, senza nostra responsabilità né garanzia, per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Distinti saluti.



INTESA SANPAOLO S.p.A. - 55045
Via Eridania, 9/13
45030 Occhiobello RO



ALLEGATO "C" di N. 3398 di Repertorio
N. 2851 di Raccolta.

BARBARA SOCCORSO ODV

Sede ad Occhiobello (RO) in Via Eridania n. 140, Codice Fiscale 01035030293

RELAZIONE DI STIMA

(EX ART. 22, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117)



Barbara Soccorso

Giorgio Cavallari



Redatta dal perito incaricato:

GIORGIO CAVALLARI

Dottore Commercialista, Revisore Legale

Studio in Corso E. Berlinguer n. 92, Occhiobello (RO)

C.F. CVLGRG77A15D548Y, P.IVA 01304460296

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo (RO) al n. 179/A

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 142258

RELAZIONE DI STIMA

(EX ART. 22, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117)

Relazione di stima in euro ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 alla data del 25 novembre 2022 del patrimonio dell'associazione denominata "Barbara Soccorso ODV", con sede a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello (RO) in Via Eridania n. 140, Codice Fiscale 01035030293 (d'ora in avanti, per questioni di brevità "Associazione").

Il sottoscritto Dott. Giorgio Cavallari, residente a Ferrara (FE) in Via Vegri n. 22, nato a Ferrara (FE) il 15 gennaio 1977, Codice Fiscale CVLGRG77A15D548Y, con studio a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello (RO) in Corso E. Berlinguer n. 92, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo (RO) al n. 179, Sezione A e al Registro dei Revisori Legali al n. 142258 (d'ora in avanti, per questioni di brevità il "Perito"), ricevuto incarico dalla Sig.ra Mario Greco, residente a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello (RO) in Via Curiel n. 64, nata a Catania (CT) il 24 novembre 1968, Codice Fiscale GRCMRA68S64C351R, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di stimare il patrimonio alla data del 25 novembre 2022 dell'Associazione, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117,

ESPONE

le risultanze della valutazione peritale riferite alla data del 25 novembre 2022.

1. PREMESSA

L'Associazione si è costituita in data 22 ottobre 1995, come da atto privato registrato presso l'Ufficio del Registro di Rovigo.

2. METODO ESTIMATIVO ADOTATO

L'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, prevede che: *"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro"*.

Attesa la finalità di questa relazione, ossia stimare, ai sensi e per gli effetti della norma di cui sopra, alla data del 25 novembre 2022, il valore del patrimonio dell'Associazione al fine di garantire che lo stesso non sia inferiore al patrimonio minimo, pari a 15.000,00 euro, richiesto per le associazioni, è stato valutato corretto procedere a detta stima utilizzando il metodo patrimoniale semplice.

Il metodo patrimoniale semplice si fonda sul principio della valutazione analitica e puntuale dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale economico.

La formula che verrà utilizzata per determinazione del patrimonio dell'Associazione è la seguente:

$$W = K$$

dove

W = valore del patrimonio

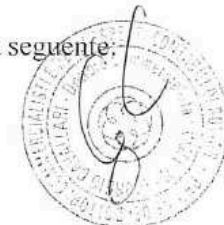
K = valore del patrimonio netto contabile

Alla luce di quanto precede la valutazione del patrimonio viene effettuata attribuendo particolare rilievo alle seguenti fasi:

- attribuzione, in via prudenziale, ai beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione, del minore tra il valore netto di bilancio ed il valore effettivo di mercato;
- determinazione del patrimonio dell'Associazione.

Plattano

Greco Mario



La determinazione del patrimonio dell'Associazione in esame è prevalentemente basata sulle immobilizzazioni materiali comprese nell'attivo cui vanno aggregati gli altri rapporti creditorî, e debitori.

La presente perizia, attesa la suddetta finalità di redazione, deve riferirsi al patrimonio dell'Associazione alla data del 25 novembre 2022, e pertanto il Perito attesta la consistenza ed i valori a detta data, dandone contezza sulla base dei dati contabili rilevati.

Per lo svolgimento del presente incarico il Perito si è basato sulla seguente documentazione:

- situazione contabile dell'Associazione alla data del 25 novembre 2022;
- libro cespiti al 25 novembre 2022;
- certificazione bancaria rilasciata dalla banca "IntesaSanpaolo S.p.A.", Filiale 55045, in data 25 novembre 2022.

3. STATO PATRIMONIALE AL 25 novembre 2022

A T T I V I T A'

1) COSTRUZIONI LEGGERE

Le costruzioni leggere vengono prudenzialmente valutate al valore netto contabile che ammonta ad euro 7.225,91.

CODICE	DESCRIZIONE	VALORE NETTO CONTABILE
2011.7	Lavori per Autorimessa - 4 Plinti	247,37
2011.9	Prefabbricato uso ricovero ambulanze	3.156,28
2014.4	Prefabbricato per autorimessa ambulanze	3.822,26
TOTALE		7.225,91

2) ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

L'attrezzatura varia e minuta viene prudenzialmente valutata al valore netto contabile che ammonta ad euro 7.179,69.

CODICE	DESCRIZIONE	VALORE NETTO CONTABILE
2011.3	Sedia FW 42-EV \$Ruote Telo VIILE	-
2012.4	Trattorino Mod. T10 Matricola:T1005322	
2012.8	Defibril.trainer 180-5020-101	
2012.9	Batteria Ricaricabile FR2	
2013.4	Attrezzatura varia per barella ME.BER	
2015.1	Gruppo di continuità Mediacom UPS 1000VA	17,57
2015.2	Gazebo New All 3x3 telo bianco completo	93,86
2015.3	Montaascale Mod T10	500,78
2015.6	numero 2 mercury barella autocaricante	176,48
2016.3	Defibrillatore semiautomatico life-point pro	612,53
2017.1	Traslatore pieghevole easymove	218,93
2017.2	Sedia Portantina motorizzata PS 190/1 S. 1742	2.500,12
2017.3	Seggiola da Evacuazione LG Evacu Plus	3.059,42
TOTALE		7.179,69

3) MOBILI E ARREDI

I mobili e arredi vengono prudenzialmente valutati al valore netto contabile che ammonta ad euro 796,17.

CODICE	DESCRIZIONE	VALORE NETTO CONTABILE
2010.1	Armadio contenitore per ufficio	-

2010.4	Mobili Vari Ikea	-
2011.5	Mobili vari riferimento ft.30574 Ikea	74,18
2011.6	Mobili vari rif. fattura Ikea 33181	14,41
2012.3	Armadio Metallico a serrandina	177,69
2014.3	Cassettiera in metallo	67,51
2021.1	Mobili Vari da ditta Rosin Arredamenti	462,38
TOTALE		796,17

4) MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

Le macchine d'ufficio elettroniche vengono prudenzialmente valutate al valore netto contabile che ammonta ad euro 1.975,86

CODICE	DESCRIZIONE	VALORE NETTO CONTABILE
2010.2	Computer	
2010.3	Computer	
2010.5	N. 2 telefoni cellulari	-
2010.6	Telefono cellulare	-
2011.1	PC W7 completo - fattura 1749 Comet	-
2011.4	SY 343 Portatile 43 MHz Intek con custodia	-
2012.1	Computer	-
2012.7	ACER V5-571G I	-
2012.10	Rete informatica Swich, Buffalo Linkstation	-
2013.1	Ipad Retina WiFi	-
2013.3	Stampante multifunzione HP3520A	-
2013.5	Computer HP 1104100SLNETB10.1	-
2013.6	Gruppo di Continuità Mediacom UPS	-
2014.1	Fotocopiatrice Ricoh MP C2500	43,92
2015.4	Fax Brother 2840	32,58
2016.1	Computer HP 15AN000NL + HP Borsa	334,02
2017.5	Stampante multifunzione	1023,69
2017.6	Personal computer Lenovo V520 I5-7400	453,67
2020.1	Monitori per PC	87,98
TOTALE		1.975,86

5) TELEFONIA MOBILE

I beni di telefonia mobile vengono prudenzialmente valutati al valore netto contabile che ammonta ad euro 220,01.

CODICE	DESCRIZIONE	VALORE NETTO CONTABILE
2011.8	2 cellulari Nokia	-
2012.2	Telefono cellulare	-
2012.6	Nokia T.Cel AS	-
2014.2	N. 2 telefoni cellulari Alcatel	17,44
2015.5	Tel GSM Amicosepic Bronditel	16,37
2016.2	Cellulari HTC	76,92
2017.4	Honor Honor 6X	109,28
TOTALE		220,01

6) AUTOMEZZI

Gli automezzi vengono prudenzialmente valutati al valore netto contabile che ammonta ad euro 59.011,72.

CODICE	DESCRIZIONE	VALORE NETTO CONTABILE
2011.2	FIAT EA493BY	-

2012.5	RENAULT EN643KN	-
2013.2	Garmin Nuvi 2545	-
2017.2	FIAT FH878KG	51.092,62
2019.1	PEUGEOT EA826BX	7.919,10
TOTALE		59.011,72

7) CREDITI VARI

I crediti vari sono rappresentati da crediti diversi, come di seguito dettagliati, valutati al valore nominale.

DESCRIZIONE	SALDO
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	163,06
Erario c/acconto IRAP	305,20
INAIL dipendenti/collaboratori	335,33
Anticipi a fornitori	692,93
Personale c/arrotondamenti	0,29
TOTALE	1.496,81

8) DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo di cassa e dal saldo attivo del conto corrente come di seguito indicato.

DESCRIZIONE	SALDO
Banca Intesa conto 10001170	63.868,79
Cassa	53,02
TOTALE	63.921,81

9) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi ammontano ad euro 994,38 e si riferiscono a oneri pluriennali relativi a spese assicurative. I ratei attivi ammontano ad euro 34.800,00 e si riferiscono alla quota dei ricavi di competenza 2022.

DESCRIZIONE	SALDO
Ratei attivi	34.800,00
Risconti attivi	994,38
TOTALE	35.794,38

PASSIVITA'

1) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il debito per Trattamento di Fine Rapporto ammonta ad euro 1.287,49.

DESCRIZIONE	SALDO
Fondo TFR	1.287,49
TOTALE	1.287,49

2) DEBITI VARI

I debiti vari sono rappresentati da debiti diversi, come di seguito dettagliati, valutati al valore nominale.

DESCRIZIONE	SALDO
Personale c/arrotondamenti	0,29
TOTALE	0,29

3) RATEI E RISCONTI PASSIVI

I risconti passivi ammontano ad euro 220,83 e si riferiscono a oneri pluriennali relativi a spese assicurative.

DESCRIZIONE	SALDO
Risconti passivi	220,83
TOTALE	220,83

4. RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE AL 25 novembre 2022

Sulla base di quanto sopra si riepilogano qui di seguito gli importi dello STATO PATRIMONIALE al 25 novembre 2022.

ATTIVITA'	IMPORTO
1 COSTRUZIONI LEGGERE	7.225,91
2 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	7.179,69
3 MOBILI E ARREDI	796,17
4 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	1.975,86
5 TELEFONIA MOBILE	220,01
6 AUTOMEZZI	59.011,72
7 CREDITI VARI	1.496,81
8 DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.921,81
9 RATEI E RISCONTI ATTIVI	35.794,38
TOTALE ATTIVITA'	177.622,36
PASSIVITA'	
1 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.287,49
3 RATEI E RISCONTI PASSIVI	220,83
TOTALE PASSIVITA'	1.508,32

5. PATRIMONIO NETTO CONTABILE AL 25 NOVEMBRE 2022

Sulla base della differenza tra le poste delle attività e le poste delle passività sopra esposte emerge un PATRIMONIO NETTO CONTABILE pari ad euro 176.114,04.

K = euro 176.114,04

STIMA DEL PATRIMONIO AL 25 NOVEMBRE 2022

Il Perito, a fronte di quanto sopra esposto, dichiara che il valore del patrimonio dell'Associazione, espresso alla data del 25 novembre 2022, ammonta ad un importo arrotondato non superiore ad euro 176.114,00, quantificazione desumibile dal valore di stima assegnato all'Associazione oggetto di perizia utilizzando il metodo patrimoniale semplice.

K = 176.114,04

W = K

W = 176.114,04

Quanto sopra viene asseverato con giuramento.

Occhiobello (RO), 13 dicembre 2022

Dott. Giorgio Cavallari

* * *

Cognome...CAVALLERI
 Nome...GIORGIO
 nato il...15/01/1977
 (atto n...72...P.I...S.A...)
 a...FERRARA (FE)
 Cittadinanza...Italiana
 Residenza...OCCHIOBELLO
 Via G. BRODOLINI n. 3
 Stato civile...
 Professione...commercialista
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura...m...1,72
 Capelli...castano
 Occhi...castano
 Segni particolari...


 Firma del titolare *Giorgio Cavalleri*
 OCCHIOBELLO 02/08/2013
 AZIONARIO INCARICATO
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 ASCUTTI LEA IVANA


Attuale

Marco Ferraro

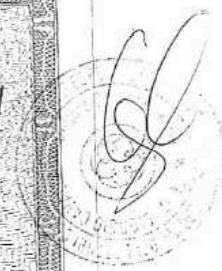
SCADE IL 15/01/2024

 AT 4157779

 IP28 334 - OFFICINA CV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 OCCHIOBELLO
 (Rev. 1990)
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AT 4157779
 DI
 CAVALLERI
 GIORGIO



Repertorio n. 3397

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA
redatta ai sensi dell'art. 22, comma quarto, D.Lgs. n. 117/2017
(art. 1 n. 4 R.D.L. 14.07.1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici dicembre duemilaventidue.

13 dicembre 2022

In Rovigo, nel mio ufficio secondario, in Via A. Minelli n.1.

Davanti a me Dott.ssa Linda Braggion, Notaio in Occhiobello, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Rovigo,

E' PRESENTE

CAVALLARI GIORGIO, nato a Ferrara (FE) il 15 gennaio 1977, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in Occhiobello (RO), frazione Santa Maria Maddalena, Corso E. Berlinguer n. 92, codice fiscale: CVL GRG 77A15 D548Y, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Rovigo, Sezione A, al n. 179 nonchè al Registro dei Revisori Legali, Sezione A, al n. 142258 (*giusta Decreto Ministeriale in data 15 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - n. 15 del 20 febbraio 2007*), della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo,

il quale mi ha presentato la perizia di stima che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ammonisco ai sensi di legge il Comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità".

La perizia di stima consta di n. 6 (sei) fogli per n. 6 (sei) facciate, oltre alla fotocopia del documento d'identità del sopra generalizzato dott. CAVALLARI GIORGIO.

Il Comparente riconosce di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ed esprime il suo consenso al predetto trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), nonché dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano, da me letto al Comparente che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed approvato.

Occupi queste righe di una facciata di un foglio e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore *dieci e sette e minuti trenta (17:30)*.

Giorgio Cavallari

Linda Braggion



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO
Certifico io sottoscritta Dott.ssa LINDA BRAGGION, Notaio in Occhiobello, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino alla data dell' 8 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonerata dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Occhiobello, Via Eridania n. 133/E, in data 14 (quattordici) dicembre 2022 (duemilaventidue).

Firmato digitalmente dal Notaio Linda Braggion